

(N. 750)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1954

Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni
a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.).

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame prevede, a decorrere dall'esercizio 1954-55, la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 a favore della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca », Ente morale, allo scopo di permettere alla Fondazione stessa la possibilità di realizzare i propri fini istituzionali.

In proposito va ricordato che lo statuto della F.A.R.P., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757, prevede, all'articolo 5, fra le entrate della Fon-

dazione stessa, contributi dei Ministeri della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste e cioè delle Amministrazioni, che hanno il compito di presiedere alle varie attività della industria peschereccia nazionale.

I fini di detta Fondazione sono:

a) agevolare i pescatori, che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;

b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di la-

voro, mediante forniture dirette da concedere, ove occorra, con pagamenti rateali;

c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative dei pescatori, agevolandone l'attività ai fini di migliorare la organizzazione e la produzione della pesca;

d) agevolare la riunione di tutte le cooperative della pesca in un unico organismo economico, tecnico, assistenziale;

e) provvedere, qualora l'organismo previsto dalla lettera d) non fosse in grado di farlo e fino a quando detto organismo non fosse costituito, su richiesta degli interessati, ed in conformità delle direttive che il Ministero della marina mercantile impartirà, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori;

f) assumere in gestione permanente le Aziende ittiche dello Stato, i mercati del pesce e le Casse dei mercati.

La natura stessa degli scopi assistenziali, perseguiti ed attuati dalla F.A.R.P., specie nel settore della piccola pesca, particolarmente bisognevole di aiuti economici, non può non imporre la esigenza di un intervento finanziario dello Stato.

Solo tale intervento finanziario può permettere alla F.A.R.P. lo svolgimento della sua attività.

Tutto ciò premesso, tenuto conto non solo degli oneri derivanti alla F.A.R.P. dal perseguimento dei propri scopi istituzionali, ma anche dalla diversa entità delle sfere di attività affidate e controllate dai Ministeri della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste nel campo delle industrie pescherecce, si è stabilito (articolo 1) che il previsto contributo di 50 milioni assegnato annualmente, a decorrere dall'esercizio 1954-55, alla F.A.R.P., faccia carico per 45 milioni al bilancio della Marina mercantile e per 5 milioni al bilancio dell'agricoltura e foreste.

Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione il relativo onere finanziario verrà, per l'esercizio 1954-55, fronteggiato:

per lire 45.000.000 mediante versamento allo stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio finanziario 1954-55 di una corrispondente somma da prelevarsi sul conto corrente di Tesoreria riguardante la gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione;

per lire 5.000.000 mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 69 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il ripetuto esercizio 1954-55.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a decorrere dall'esercizio 1954-55, di un contributo di lire 50.000.000 annui, a favore della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca », per provvedere alle attività previste dall'articolo 2 dello Statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, n. 1757.

La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al precedente comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo, per l'esercizio finanziario 1954-1955, viene provveduto:

per lire 45.000.000 mediante versamento allo stato di previsione della entrata per lo stesso esercizio finanziario 1954-55 di una corrispondente somma da prelevarsi sul conto corrente di Tesoreria riguardante la gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione;

per lire 5.000.000 mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 69 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il ripetuto esercizio 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.